

Allegato: bozza convenzione trasporto sociale e comodato d'uso gratuito mezzi di proprietà comunale.

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI _____ E
L'ASSOCIAZIONE _____ PER
L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE.**

Art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di _____
_____ (di seguito solo Comune),
con sede in Via/Piazza _____,
codice fiscale e partita IVA _____, qui rappresentato dal Responsabile
dell'Area _____, Signor _____
nato a _____ il _____,
domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero _____
del _____), e
l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di
seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice
fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor
_____, nato a _____ il _____,
CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; - detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Atteso che:

- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, e successive modificazioni come da L.R. 8/2014, “riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”; - il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; - il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - ✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale a decorrere dalla operatività di tale registro; nel periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017;
 - ✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;

- ✓ il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www._____, in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____ - l'Associazione è iscritta nel RUNTS o registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato con atto n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di Trasporto Sociale.

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di _____ ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel Rispetto delle finalità del volontariato, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di _____ e l'Associazione _____, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di _____ intende promuovere, nell'ambito dei Servizi Sociali, l'attività di "Trasporto Sociale", quale servizio rivolto a persone fragili o non autosufficienti, così come meglio individuati nel successivo art. 5, senza bisogno di assistenza sanitaria specifica ed in condizioni di fragilità sociale e di disagio socio-economico, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari, riabilitativi.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio erogato dall'Associazione viene svolto dal lunedì al venerdì in favore delle persone autorizzate dal Comune, attraverso l'attivazione di due specifici progetti:

Progetto "A"

1° turno dalle 07,00 alle 10,00

2° turno dalle 10,00 alle 13,00

Trasporti verso strutture sociosanitarie della provincia di Ferrara, nel raggio di 25 Km di distanza dal Comune, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici; o accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi e rieducativi
- accompagnamento ai seggi elettorali o ad iniziative comunali;

Progetto "B"

Trasporto di persone con disabilità verso strutture sociosanitarie quali: centri diurni, riabilitativi e rieducativi con partenza il mattino e rientro nel pomeriggio.

Il servizio di trasporto viene effettuato a domicilio sia al momento della partenza che al momento del rientro. L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'associazione, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di mettere a disposizione dell'Ente di Terzo Settore degli automezzi di proprietà del Comune in comodato.

Qualora per comprovate esigenze, anche quelle documentate da apposita relazione dell'Assistente Sociale, le stesse persone fragili o non autosufficienti individuate nel successivo art. 5, richiedessero trasporti presso strutture nelle quali vengono erogate prestazioni non eseguibili presso quelle delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, l'Amministrazione Comunale provvederà, nei limiti di bilancio, ad autorizzare i relativi trasporti sociali straordinari,

Rientrano nei trasporti sociali straordinari anche l'accompagnamento delle persone fragili o non autosufficienti presso i seggi elettorali e ogni altra iniziativa proposta dall'Amministrazione Comunale stessa.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Articolo 5 – Requisiti di accesso al Servizio

I **requisiti di accesso** al servizio di trasporto sociale, oggetto della presente, sono i seguenti:

- a. residenza o domicilio nel Comune di Poggio Renatico;
- b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici oppure mancanza di patente di guida o impossibilità temporanea alla guida;
- c. impossibilità della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento (assenza di parenti e affini entro il I grado o presenza di questi ultimi ma impossibilitati per esigenze lavorative o perché residenti distanti o in altra provincia o perché in mancanza di possesso di regolare patente di guida);

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i **destinatari del servizio** in oggetto potranno essere:

- a. Anziani con reti familiari ed informali carenti, o impossibilitati ad effettuare il trasporto, secondo quanto stabilito nei sopraelencati requisiti di accesso;

- b. Disabili certificati, residenti o dimoranti nel territorio comunale.
- c. Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- d. Possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e con breve relazione dettagliata degli stessi servizi sociali comunali.

Precedentemente alla fruizione dei servizi oggetto della presente, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Poggio Renatico e l'Associazione _____, tramite i propri uffici, attueranno opportuno coordinamento per controllare che i suddetti requisiti di accesso vengano preventivamente dichiarati dagli utenti, attraverso rilascio di apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/01/2024 e scadenza il 31/12/2025.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 7 – Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese dal lunedì al venerdì con continuità, per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 8 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. _____ volontari.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti. Ogni bimestre l'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 9 – Contributi erogati dal Comune.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 60 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto mensile debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

Il Comune di Poggio Renatico si riserva però, di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e alla eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Inoltre il Comune provvederà a rimborsare le eventuali spese di mantenimento dei mezzi di proprietà dell'Ente eventualmente concessi, con separato atto, in comodato d'uso all'Associazione e le spese di mantenimento dei mezzi di proprietà dell'associazione stessa (carburanti, bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria) dietro presentazione di nota riepilogativa firmata dal Presidente.

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dichiara di aver stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro 60gg dall'invio.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 16 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Essa sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 - parte seconda tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Dr. Raffaele Testoni) - _____

Per L'associazione _____

IL PRESIDENTE

(_____) - _____



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Rep. S. P. N. ____

COMODATO D'USO TEMPORANEO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE _____, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2025 - DEGLI AUTOMEZZI PEUGEOT BOXER YBBMRB CON TARGA AGLI ATTI e FIAT SCUDO CON TARGA AGLI ATTI, DI PROPRIETA' COMUNALE, CON FINALITA' DI TRASPORTO SOCIALE.

L'anno duemila ____ (20 ____), addì ____ () del mese di dicembre, in Poggio Renatico, presso la sede comunale

TRA

Il Sig. TESTONI Raffaele, il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di POGGIO RENATICO e quindi in nome, per conto e interesse del Comune medesimo a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 41 – 2° comma, lett. l) del vigente statuto comunale;

E

il Sig. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Organizzazione _____, con sede legale in _____, iscritta nel registro nazionale del volontariato;

PREMESSO:

- che _____ risulta iscritta nel registro nazionale del volontariato ed al registro comunale delle associazioni;
- che il Comune di Poggio Renatico, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato la concessione in uso temporaneo gratuito, con le modalità in essa contenute, il mezzo PEUGEOT BOXER YBBMRB con targa agli atti e l'autovettura FIAT SCUDO con targa agli atti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Poggio Renatico, in prosieguo chiamato “Comune”, concede all’Organizzazione _____, con sede legale in _____, che accetta, l’uso temporaneo gratuito dell’automezzo PEUGEOT BOXER YBBMRB con targa agli atti e l’autovettura FIAT SCUDO con targa agli atti, o con mezzo in sostituzione di esso, per l’esecuzione dell’attività di trasporto sociale prevista per il periodo di cui all’oggetto.

ART. 2 - La durata della concessione in uso temporaneo gratuito degli automezzi sopra citati, è prevista per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

ART. 3 – L’associazione _____, relativamente all’uso degli automezzi dovrà assolvere agli obblighi previsti dalla convenzione Resp. S.P. n. __ del __/__/____.

ART. 4 - Tutte le spese di assicurazione Kasko, bollo, carburante e lubrificante, manutenzione sono anticipate dall’associazione _____ che renderà al Comune per il rimborso.

ART. 5 –L’automezzo PEUGEOT BOXER YBBMRB con targa agli atti e l’autovettura FIAT SCUDO con targa agli atti, se possibile, saranno parcheggiati in locali di proprietà comunale al fine di garantirne una maggiore sicurezza. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare in ogni momento tutte le verifiche che riterrà opportuno in merito all’utilizzo degli stessi.

L’associazione si fa obbligo di utilizzare gli automezzi secondo i migliori criteri di buona conduzione e per gli scopi esclusivi di trasporto sociale, salvo diversa e specifica richiesta del Comune.

Detti automezzi potranno, di comune accordo, essere sostituiti qualora mutassero le necessità o le esigenze dei servizi. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Essa sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 3 - parte seconda tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per IL COMUNE DI POGGIO RENATICO
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Dr. Raffaele Testoni) -

Per L’associazione _____

IL PRESIDENTE (_____) -
